

N. R.G.
72914/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E
IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il giudice designato

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato nell'interesse di
con richiesta di emissione di provvedimento *inaudita altera parte*, osserva:

La cittadina nigeriana, già destinataria di più dinieghi di protezione internazionale, ha manifestato l'intento di chiedere nuovamente la protezione, ribadendo tale richiesta da ultimo tramite pec del difensore in data 15.11.2019, sulla base di un elemento di fatto sin qui non preso in esame (la certificazione – prodotta anche in questa sede cautelare – della sua sottoposizione a mutilazione genitale femminile);

La Questura di Roma, in luogo di ricevere la nuova domanda, le ha notificato un decreto di espulsione ed un ordine di trattenimento, di cui ha chiesto la convalida al giudice di pace, senza investire il Tribunale ai sensi dell' art. 6 co. 5 del D. L.vo 142/2015.

Ella chiede pertanto che in via di urgenza, il Tribunale dichiari il proprio diritto alla ricezione della nuova domanda ed alla relativa trasmissione alla competente Commissione Territoriale, con emissione dei provvedimenti consequenziali, anche in ordine alla legittimità del proprio trattenimento;

Sul piano del *fumus boni iuris*, si osserva preliminarmente che l'art. 3 del Dlgs n. 25/2008 dispone “...L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.”

Considerata la natura primaria dei diritti in gioco, di diretta derivazione Costituzionale (art. 10.3 Cost) si comprende agevolmente la ricaduta del comportamento di mero rifiuto di ricevere la domanda, che colloca il richiedente asilo in un luogo di *non diritto*, entro il quale ogni sua prerogativa è sospesa ed egli permane in una condizione di irregolarità, pur avendo chiesto di percorrere la via della richiesta di asilo.

Il dpr 21/2015 (regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38/comma 1 del d.lvo 28 gennaio 2008 n. 25) dispone all'art. 3 (comma 3) che *...L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni (...), e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto..* L'Art. 26 del d.lvo 25/08 dispone infine che la domanda sia presentata all'ufficio di questura competente per il luogo di dimora, senza attribuire alcuna discrezionalità in merito alla ricezione o meno della domanda medesima.

Secondo i principi stabiliti nella l. 241/90 sul procedimento amministrativo, inoltre (art.2), *ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se*

ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Dunque l'amministrazione non può con un atteggiamento ostruzionistico o meramente inerte impedire al privato di ottenere un provvedimento motivato in risposta ad una propria istanza, precludendogli così -in caso di diniego- l'accesso ai rimedi previsti dall'ordinamento.

Di qui la fondatezza della pretesa della ricorrente di ottenere la ricezione della domanda e la sua trasmissione alla competente commissione territoriale.

Alla luce della pec depositata dal difensore, nella quale la domanda di protezione reiterata appare compiutamente formalizzata, deve ritenersi che la ricorrente, sia pure latrice di una ennesima domanda reiterata, abbia acquisito lo status di richiedente asilo.

Il comportamento della Questura appare dunque improprio anche sotto il profilo della privazione della libertà personale della richiedente, presumibilmente adottata sulla base di una lettura non corretta dell'art. 29 bis del d.lgs. 25/08, nel senso cioè di ritenere tale norma sovrapposta all'art. 6 del d.lgs. n. 142/15, tanto da escludere la necessità di una convalida da parte del Tribunale del trattenimento del richiedente protezione internazionale in presenza di domanda reiterata.

L'art. 6 (invariato a seguito delle riforme introdotte con il c.d. decreto sicurezza) impone invece la convalida del trattenimento del richiedente asilo senza alcuna eccezione, e d'altro canto lo stesso art. 29 non autorizza a ritenere che la proposizione di una domanda reiterata resti del tutto priva di effetto, nel senso cioè che non debba essere sottoposta ad un vaglio di ammissibilità ad opera dell'autorità competente.

Dunque, trattenimento della ricorrente non è stato seguito dalla doverosa richiesta di convalida al Tribunale pur a fronte di una domanda di protezione reiterata; la privazione della libertà personale deve ritenersi pertanto non legittima in quanto non rispettosa delle prerogative assicurate alla persona umana dalla nostra Carta Costituzionale, il cui art. 13 dispone *“Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”*.

Il tutto oltretutto a fronte di un comportamento meramente inerte nonostante la presentazione della domanda reiterata, comportamento che non trova alcun aggancio normativo nel disposto dell'art. 29 bis citato, anche quindi a prescindere da ogni valutazione sulla applicazione nel tempo della disposizione in esame.

Si ricorda ancora che l'art. 3 del D. Lgs. n. 25/2008, dispone che *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26”*, e che pertanto ogni valutazione – anche eventualmente di inammissibilità – deve ritenersi riservata alle Commissioni; è da escludersi perciò che la Questura, in caso di domanda reiterata, possa sottrarsi agli adempimenti di cui all'art. 26 del d.lvo n. 25/2008, se non altro al fine di mettere le Commissioni in condizione di verificare se ricorrono effettivamente i presupposti di cui all'art. 29 bis (*domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal t.n.*), verifica che compete unicamente alla Commissione Territoriale e non all'autorità di Polizia.

In merito al *periculum in mora*, e dunque all'urgenza di emettere un provvedimento immediato, è sufficiente osservare che si è di fronte ad una illegittima privazione della libertà personale i cui effetti continuerebbero a protrarsi nel tempo necessario ad instaurare il contraddittorio; va poi considerato il rischio che nelle more venga effettivamente data esecuzione al provvedimento

espulsivo, così vanificando in concreto il diritto della ricorrente di formalizzare una nuova domanda di protezione alla luce dei nuovi elementi che intende portare all'attenzione della Commissione. Deve essere quindi disposta l'immediata liberazione della ricorrente, e va ordinato alla Questura di Roma di ricevere la nuova richiesta di protezione internazionale, secondo il disposto dell'art 26 del D.lvo n. 25/2008, e di trasmetterla alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

- visto l'art. 669 sexies, comma secondo, c.p.c., dichiara l'illegittimità del trattenimento della ricorrente presso il CPR di Ponte Galeria e, per l'effetto, ne dispone l'immediata liberazione, ordinando alla Questura di Roma di ricevere la nuova richiesta di protezione internazionale della ricorrente e trasmetterla alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza, mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet;
- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa l'udienza per la conferma modifica o revoca del presente provvedimento per il giorno 9.12.2019 ore 12.30, assegnando alla ricorrente termine perentorio sino al 2.12.2019 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Si comunicati

Roma, 25.11.2019

il giudice designato
(Cecilia Pratesi)